

ALLEGATO A - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 1 Modifiche dell'Indice

1. L'indice del Regolamento del commercio su area pubblica è così modificato:

- il termine "CAPO I" viene sostituito con il termine "TITOLO I";
- il termine "CAPO II" viene sostituito con il termine "TITOLO II";
- il termine "TITOLO I" viene sostituito con il termine "CAPO I";
- il termine "TITOLO II" viene sostituito con il termine "CAPO II";
- il termine "TITOLO III" viene sostituito con il termine "CAPO III";
- il termine "CAPO III" viene sostituito con il termine "CAPO IV";
- il termine "CAPO IV" viene sostituito con il termine "CAPO V";
- il termine "CAPO V" viene sostituito con il termine "CAPO VI";
- il termine "CAPO VI" viene sostituito con il termine "CAPO VII";
- il termine "CAPO VII" viene sostituito con il termine "CAPO VIII";
- il termine "CAPO VIII" viene sostituito con il termine "CAPO IX";
- il termine "CAPO IX" viene sostituito con il termine "CAPO X";
- il termine "CAPO IX" viene sostituito con il termine "TITOLO III".

2. Le modifiche di cui al precedente comma del presente articolo si intendono riferite altresì ai criteri tassonomici presenti nel testo regolamentare.

3. L'indice del Regolamento del commercio su area pubblica è così modificato:

- la rubrica dell'Art. 13. "*Canone di occupazione dei posteggi*" viene così sostituita "*Canone mercatale*".

Art. 2 Modifica dell'Art. 1. Oggetto e fonti normative

1. All'Art. 1 comma 3 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole "*Regolamento di applicazione del canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche*" e "*Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*." sono sostituite dalle parole "e "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.".

Art. 3 Modifica dell'Art. 5. Soggetti autorizzati alla vendita

1. All'Art. 5 comma 1 del Regolamento del commercio su area pubblica la parola "*interinale*" è sostituita dalla parola "*somministrato*".

Art. 4 Modifica dell'Art. 6. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

1. All'Art. 6 comma 10 del Regolamento del commercio su area pubblica la parola "non" è eliminata.

Art. 5

Modifica dell'Art. 8.

Graduatoria di spunta nei mercati

1. All'Art. 8 comma 4 del Regolamento del commercio su area pubblica il primo periodo è sostituito dal seguente *"Decadono dalla graduatoria i soggetti il cui titolo concessorio/autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o non abbiano partecipato come spuntisti ad alcuna operazione di assegnazione temporanea di posteggio per il periodo di almeno un anno dall'ultima presenza, calcolato tenendo conto della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 4 secondo e terzo periodo."*.

Art. 6

Modifiche dell'Art. 11.

Gestione delle presenze e disciplina delle assenze nei mercati periodici

1. All'Art. 11 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 3 è sostituito dal seguente *"3. Nei mercati e nei posteggi isolati ove non sono previste operazioni di spunta, la Polizia Locale non procede alla rilevazione delle presenze di cui al comma 1. Per consentire lo svolgimento di opportuni controlli, il titolare di concessione comunica la propria presenza, almeno una volta nei dodici mesi successivi all'ultima presenza effettuata, per iscritto, all'ufficio competente e al Corpo di Polizia Locale, con preavviso minimo di cinque giorni."*.

2. All'Art. 11 del Regolamento del commercio su area pubblica è aggiunto il seguente comma *"4. Il Comune adotta il provvedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione se il titolare non inizia l'attività entro un anno dal rilascio nonché se sospende per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività. Ai fini di questo comma non sono computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e del regolamento di esecuzione. Non sono altresì computati i periodi di sospensione per assenze che derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio ovvero che dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio (a titolo d'esempio per cause di malattia, infortunio, guasto al mezzo utilizzato per la vendita) regolarmente documentate (ad esempio tramite certificazione medica ovvero tramite idonea documentazione comprovante il guasto al mezzo utilizzato per la vendita)."*.

Art. 7

Modifiche dell'Art. 13.

Canone di occupazione dei posteggi

1. All'Art. 13 del Regolamento del commercio su area pubblica la rubrica è sostituita dalla seguente *"Canone mercatale"*.

2. All'Art. 13 comma 1 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole "COSAP, il canone di posteggio" sono sostituite dalla parola "mercatale".

3. All'Art. 13 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 2 è sostituito dal seguente "2. Il mancato versamento di quanto dovuto ai sensi del comma 1, comporta l'esclusione dall'edizione successiva del mercato saltuario a cui lo stesso si riferisce. Non si dà luogo all'esclusione qualora il concessionario effettui il pagamento di quanto richiesto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della nota di recupero del canone.".

Art. 8

Modifiche dell'Art. 15.

Disciplina delle assenze nei mercati saltuari

1. All'Art. 15 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Le assenze nei mercati saltuari sono comunicate per iscritto all'ufficio competente fino a quindici giorni precedenti lo svolgimento del mercato. In mancanza di tale comunicazione e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 e dal comma 2 bis, l'assenza è considerata ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 59 della legge.".

2. All'Art. 15 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 2 è sostituito dal seguente "2. Ai fini del comma 1 nonché del comma 5 non sono computate le assenze che derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio ovvero che dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio (a titolo d'esempio per cause di malattia, infortunio, guasto al mezzo utilizzato per la vendita) regolarmente documentate (ad esempio tramite certificazione medica ovvero tramite idonea documentazione comprovante il guasto al mezzo utilizzato per la vendita). La documentazione giustificativa di cui al precedente periodo è presentata all'ufficio competente nel termine di trenta giorni dalla data di svolgimento del mercato al quale non si ha partecipato.".

3. All'Art. 15 del Regolamento del commercio su area pubblica dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma "2 bis. Ai fini del comma 1 nonché del comma 5 non sono computate le assenze dovute a periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e del regolamento di esecuzione.".

4. All'Art. 15 comma 4 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole "COSAP, del canone di posteggio" sono sostituite dalla parola "mercatale".

5. All'Art. 15 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 5 è sostituito dal seguente "5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 e dal comma 2 bis, per gli operatori nella graduatoria di spunta, la mancata presenza all'edizione annuale del mercato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito.".

Art. 9

Modifica dell'Art. 17.

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. All'Art. 17 del Regolamento del commercio su area pubblica il comma 8 primo periodo

è sostituito dal seguente *“Chi non ha partecipato ad alcuna operazione di spunta per un periodo di almeno un anno, a far data dall'ultima presenza, calcolato tenendo conto della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 4 secondo e terzo periodo, decade dalla graduatoria.”*.

Art. 10

Modifica dell'Art. 18.

Scambio consensuale di posteggi

1. All'Art. 18 comma 3 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“COSAP, del canone di posteggio”* sono sostituite dalla parola *“mercatale”*.

Art. 11

Modifica dell'Art. 24.

Concessione di posteggio

1. All'Art. 24 comma 1 lett. f) del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“di posteggio o del canone COSAP”* sono sostituite dalla seguente *“mercatale”*.

Art. 12

Modifiche dell'Art. 25.

Subingresso

1. All'Art. 25 comma 3 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“COSAP/posteggio”* sono sostituite dalla seguente *“mercatale”*.
2. All'Art. 25 comma 4 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“COSAP e/o del canone posteggio”* sono sostituite dalla seguente *“mercatale”*.
3. All'Art. 25 comma 5 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“COSAP e/o del canone posteggio”* sono sostituite dalla seguente *“mercatale”*.

Art. 13

Modifica dell'Art. 41.

Chioschi

1. All'Art. 41 comma 4 del Regolamento del commercio su area pubblica dopo la parola *“Giunta”* è aggiunta la parola *“comunale”*.

Art. 14

Modifiche dell'Art. 44.

Sanzioni

1. All'Art. 44 comma 1 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“, al “Regolamento di applicazione del canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche” e al “Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”* sono sostituite dalle parole *“e al “Regolamento per la*

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale””.

2. All'Art. 44 il comma 2 del Regolamento del commercio su area pubblica è sostituito dal seguente *“2. Gli organi di vigilanza perseguono i trasgressori ai sensi della legge e del regolamento di esecuzione, fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato.”*.

3. All'Art. 44 comma 3 del Regolamento del commercio su area pubblica la locuzione *“dell'articolo 30 del Regolamento di applicazione del canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche e dell'articolo 13 del Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”* è sostituita dalla seguente *“dall'articolo 56 e dall'articolo 67 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*.

4. All'Art. 44 comma 5 del Regolamento del commercio su area pubblica le parole *“COSAP e/o del canone di posteggio”* sono sostituite dalla seguente *“mercatale”*.

Art. 15

Modifica dell'Art. 45.

Norme transitorie e finali

1. All'Art. 45 del Regolamento del commercio su area pubblica dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma *“4. Per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2021 i richiami al canone mercatale contenuti nel presente Regolamento si considerano riferiti al canone COSAP e al canone di posteggio.”*.